COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MARIA e DE PASCALIS: Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (1308) . . . 211

PRESIDENTE . . 211, 212, 213, 214, 215, 216
USVARDI, *Relatore* 211, 212, 213
PASQUALICCHIO. 212, 213
MANCINI, *Ministro della sanità* . . 213, 214, 215, 216
MESSINETTI 213, 214, 216
GASCO 214, 216
BARBERI 214, 215
DE PASCALIS 214, 216
CATTANEO PETRINI GIANNINA 215

Votazione segreta:

PRESIDENTE 216

La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*E' approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Maria e De Pascalis: Modifiche degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (1308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Maria e De Pascalis: « Modifiche degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ».

La Commissione Affari interni, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. Si intende che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

Il relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

USVARDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge De Maria e De Pascalis deve essere considerata un atto di democrazia con il quale si viene a creare un nuovo ordine all'interno degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

Come gli onorevoli colleghi ben sanno tali istituti comprendono: l'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano e l'Istituto per lo studio e la cura del cancro.

Gli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, definivano la costituzione ed il funzionamento degli organi amministrativi. Con detti articoli sono stati creati però organismi amministrativi che sommavano praticamente nella persona del Presidente tutti i poteri di conduzione degli stessi. Pertanto, successivamente, la Corte dei conti, attraverso la sua sezione di controllo, sollecitò con formale richiesta il ministro della sanità, organo di vigilanza su detti istituti fisioterapici ospitalieri, perché normalizzasse la situazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri che da oltre dieci anni erano gestiti in regime commissariale. Si provvide così alla nomina del presidente e della Commissione di consulta dell'Ente. Tuttavia tali provvedimenti, a giu-

dizio dei colleghi De Maria e De Pascalis, condiviso dal relatore, in sostanza non annullarono lo stato di conduzione « commissariale » che continuò ad essere mantenuto.

La proposta di legge in esame tende a creare le condizioni in forza delle quali il Consiglio di amministrazione non sia più considerato organo di consulenza, ma invece organo deliberante che collabori col presidente ai fini di definire tutti quei provvedimenti e tutte quelle decisioni che reggono la gestione di un ente. In considerazione di ciò si propone di modificare gli articoli 3 e 4 del citato decreto per poter creare un vero e proprio consiglio di amministrazione con i compiti propri di tutti gli organi deliberanti.

Prima di passare all'esame della proposta di legge vera e propria, riterrei utile, al fine di creare sul piano legislativo una sistematica ben definita, modificare non solo la parte che riguarda il secondo comma dell'articolo 3, come viene proposto dai colleghi onorevoli De Maria e De Pascalis, ma anche la prima parte, che recita nel testo attualmente in vigore: « L'amministrazione dei regi istituti fisioterapici ospitalieri è affidata a un presidente nominato con decreto reale su proposta del Ministro per l'interno ». A questa prima parte proporrei di sostituire una norma che indichi quali organi amministrativi dell'Ente il presidente ed il Consiglio di amministrazione.

Poiché mi sembra che la proposta di legge in esame consenta una strutturazione veramente democratica dei due organi, concludo invitando i colleghi ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Usvardi per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

PASQUALICCHIO. Noi riteniamo giuste le osservazioni del collega Usvardi, specialmente per quel che riguarda la modifica proposta all'articolo 1 del provvedimento. Poichè noi vogliamo dare oggi un tono diverso da quello che avevano in passato, è necessario a nostro avviso premettere questa precisazione, indicando gli organi di detti istituti.

Scopo della presente proposta di legge è evidentemente quello della democratizzazione di questi istituti. Noi vediamo effettivamente un passo avanti sulla via della democratizzazione nella proposta di modifica della legge, ma desideriamo che essa sia completa. Per quale motivo il presidente viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, mentre il Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro della sanità? Noi riteniamo invece che sia opportuno che il Ministro della sanità nomini il Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta nominerà, nel suo seno, il presidente.

Riteniamo di apportare una modifica sostanziale proponendo che i due articoli della proposta di legge vengano sostituiti dal seguente: « Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è composto da sette membri da designarsi: quattro dal Ministro della sanità; uno dal Ministro del tesoro; uno dal Ministro della pubblica istruzione; uno dal Consiglio superiore di sanità. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi. Ai membri sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ».

Solo in questo modo sarà possibile raggiungere l'obiettivo che si propone la proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

USVARDI. *Relatore*. Ritengo che il collega Pasqualicchio abbia inquadrato con esattezza e nella sua intierezza il provvedimento sottoposto al nostro esame, in relazione al decreto 4 agosto 1932, n. 1296 ed abbia quindi rilevato come quel decreto istituiva di fatto 2 organismi: un organo presidenziale e un organo di consulta.

In relazione alle modifiche ora proposte, questi due organi vengono mantenuti fermi, ma quello presidenziale vede modificati e condizionati i suoi poteri dall'altro, cioè dal consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne la nomina vera e propria, è opportuno ricordare che la proposta di legge afferma il principio che il presidente del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

Mi sembra pertanto che, nella sostanza, le considerazioni, le valutazioni e i desideri espressi dal collega Pasqualicchio siano stati accolti, in quanto la dizione del testo legislativo prevede la nomina di un presidente in grado di reggere il funzionamento degli istituti ospitalieri. Resta pur sempre il fatto che il presi-

dente, pur non avendo più a disposizione un organismo consultivo, bensì un organismo deliberante, ha di fatto poteri diversi da quelli che potrebbe invece avere se fosse nominato all'interno dal consiglio di amministrazione.

Si tratta perciò, come è facile constatare, di due nomine diverse, entrambe valide e sufficienti a fornire una garanzia di democraticità. Il consiglio di amministrazione, infatti, se questa proposta diventerà legge, avrà quei poteri, per meglio dire, quelle competenze che sino ad oggi non ha avuto, poichè tuttora esiste solo un organismo consultivo, onde il presidente assomma in sè tutti i poteri, che invece si ritiene più opportuno condizionare nei modi sopra specificati.

Pertanto, anche per quanto riguarda le nomine, mi dichiaro favorevole alla formula contenuta nella proposta di legge.

PASQUALICCHIO. Noi comprendiamo benissimo i motivi addotti dal relatore nel senso che effettivamente sarà possibile introdurre una certa democraticità nel sistema di nomine per quanto riguarda il consiglio di amministrazione. Ed è proprio per questa considerazione – pur convinti che le nostre proposte siano più complete e più democratiche, poiché sarebbe stato il consiglio ad eleggere il Presidente – non insisteremo sulla nostra proposta.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione di questa proposta di legge e condivide le motivazioni illustrate dal relatore, perché così sarà finalmente resa democratica la direzione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi. »

Il relatore, onorevole Usvardi, ha presentato il seguente emendamento: premettere al nuovo testo dell'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, il seguente comma: « Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione ».

MESSINETTI. Vorrei rivolgere una domanda al relatore per avere un chiarimento: in caso di contrasto tra le decisioni del Consiglio e le proposte del presidente, quale dei due organi avrà la prevalenza?

USVARDI, *Relatore*. Una volta tanto possiamo dire che un testo di legge è chiaro e preciso. La norma infatti non lascia alcun dubbio, perchè precisa le competenze sia del presidente sia del Consiglio di amministrazione, affermando senza possibilità di equivoci che al consiglio di amministrazione spettano poteri deliberanti, al presidente funzioni esecutive delle delibere del Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho dato in precedenza lettura.

(*E' approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

« L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi. »

(*E' approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri da designarsi:

a) tre dal Ministro della sanità;

b) uno dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

d) uno dal Consiglio superiore di sanità.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare:

1) elegge nel suo seno il vice presidente;

2) approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;

3) delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;

4) autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;

5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;

6) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti ».

Comunico che l'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

— al punto *a*) sostituire le parole « tre dal Ministro della sanità » con le altre « due dal Ministro della sanità »;

— al punto *d*) sostituire le parole « uno dal Consiglio superiore di sanità » con le altre « due dal Consiglio superiore di sanità ».

GASCO. Si è qui detto e ripetuto che le proposte modifiche servono a rendere più democratico il funzionamento degli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri. In effetti però constatiamo che vi sono tre membri nominati dal Ministro della sanità, uno nominato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della pubblica istruzione e uno dal Consiglio superiore di sanità. Neanche questo in fondo mi sembra da considerare come organo elettivo; ma, poiché si tratta di organo collegiale, credo che sarebbe logico quanto meno dare una maggiore rappresentanza al Consiglio superiore di sanità, riducendo al tempo stesso a due i membri nominati dal Ministro della sanità.

BARBERI. Per quanto riguarda l'emendamento Gasco, mi pare opportuno ricordare che il Consiglio superiore di sanità è un organo consultivo e non deliberante. Pertanto, non possiamo attribuirgli una facoltà deliberante, quale è la designazione di uno o due membri del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma. Io proporrei, invece, di fondere i punti *a*) e *d*) dell'articolo 2 in uno solo, che dovrebbe essere così formulato: « quattro nominati dal Ministro della sanità, su terne proposte dal Consiglio superiore di sanità ».

In tal modo si lascerebbe al Consiglio superiore di sanità la sua funzione di organo consultivo.

Per lo stesso motivo, proporrei di modificare il punto *b*) nei seguenti termini: « uno dal Ministro della pubblica istruzione, su terna proposta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

MANCINI, *Ministro della sanità*. Se vogliamo seguire il criterio delle terne, per quanto riguarda i Ministeri della sanità e della pubblica istruzione, non possiamo fare una eccezione per il Ministero del tesoro, altrimenti la sua posizione verrebbe ad essere difforme da quella degli altri due Ministeri.

Invece, per semplificare e per venire incontro nello stesso tempo alla tesi dell'onorevole Gasco, si può diminuire da tre a due il numero dei membri designati dal Ministero della sanità ed elevare da uno a due il numero dei membri nominati dal Consiglio superiore di sanità.

In questo senso posso accettare l'emendamento Gasco, mentre ho delle riserve per la proposta Barberi, che mi pare piuttosto macchinosa.

DE PASCALIS. Noi abbiamo il compito di fare le leggi di facile applicazione e che non complichino l'apparato burocratico. Se si comincia a chiedere opinioni qua e là, si finisce per creare una situazione così complessa, per cui la legge non viene più applicata.

Perciò, mi dichiaro favorevole all'emendamento Gasco e contrario all'emendamento Barberi.

MESSINETTI. Il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento Gasco, perchè è più semplice, di più facile applicazione e richiede minor perdita di tempo.

PRESIDENTE. Parlando a titolo personale, nella mia qualità di presentatore della proposta di legge, vorrei dare alcuni chiarimenti all'onorevole Barberi.

Con questa proposta di legge, i due proponenti hanno inteso completare la democratizzazione dell'ente in questione, democratizzazione già iniziata dal precedente Governo su formale richiesta della Corte dei conti. Senonché, alla commissione di consulta, nominata con decreto del precedente Ministro della sanità, erano stati attribuiti soltanto compiti

consultivi, mentre tutti i poteri erano rimasti al Presidente dell'ente, che li aveva ereditati dal Commissario straordinario. Con il provvedimento al nostro esame, la commissione di consulta viene trasformata con poteri deliberanti, mentre al Presidente rimangono essenzialmente compiti di rappresentanza e di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Nello stesso tempo, il Consiglio di amministrazione viene variato nella sua composizione, assumendo una fisionomia più democratica, con una rappresentatività più completa.

Se dovessimo accettare l'emendamento Barberi, verremmo a diminuire il potere del Governo, perché il ministro della sanità avrebbe il potere di scegliere solo nelle terne proposte dal Consiglio superiore di sanità, così come il ministro della pubblica istruzione potrebbe scegliere solo nella terna proposta dal Consiglio superiore del suo dicastero. Per di più, creeremmo una discrasia tra il potere dato ai ministri della sanità e della pubblica istruzione e quello dato al ministro del tesoro, che potrebbe fare la sua scelta senza alcun parere vincolante.

Per questi motivi, il Governo ed altri settori hanno accettato l'emendamento Gasco che rappresenta pur sempre un passo avanti sulla via della democrazia; perciò vorrei chiedere all'onorevole Barberi se insiste sull'emendamento.

BARBERI. Nel clima della democraticità, quando i ministri si rivolgono all'organo normale di consulenza per avere una designazione, rendono evidentemente più democratica una legge. Vi è l'esatto rilievo che il ministro del tesoro si troverebbe in posizione diversa da quella degli altri ministri: ma per quel Ministero non si è sentito ancora il bisogno di creare un organo di consulenza e non possiamo certamente crearlo in questa sede.

Fatto questo chiarimento, dichiaro di non insistere sul mio emendamento.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Mi sembra che, con l'istituzione di questo Consiglio di amministrazione, abbiamo creato un organo che è democratico solo in parte. Di solito, consideriamo democratica l'istituzione di un Consiglio di amministrazione quando di esso siano chiamati a far parte anche i rappresentanti degli enti locali.

MANCINI, *Ministro della sanità*. In questo caso non è possibile, perchè si tratta di un ente che ha una sua particolare caratteristica. Noi abbiamo, infatti, riflettuto su questa possibilità; per gli Ospedali riuniti di Roma ci siamo attenuti a questo criterio e abbiamo potuto inserire nel Consiglio di amministrazione i rappresentanti del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

Ma per l'istituto « Regina Elena » non era assolutamente pensabile di includere i rappresentanti del Consiglio comunale di Roma, trattandosi di un ente a carattere nazionale.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Quanto lei afferma, onorevole ministro, è vero ma solo in parte, perché, per esempio, esiste a Milano l'istituto nazionale per i tumori che, pur essendo a carattere nazionale, accoglie nel suo Consiglio di amministrazione i rappresentanti del comune e membri effettivi designati dall'assemblea dei soci, dei benefattori e dei fondatori.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Ma in quell'istituto la situazione è diversa, perchè oltretutto esso usufruisce di un contributo delle casse di risparmio.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Bisogna concludere comunque che l'intendimento di democratizzare gli organi amministrativi di questo ente viene raggiunto soltanto in parte.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Gasco, inteso a sostituire:

— al punto *a*) le parole « tre dal Ministro della sanità » con le altre « due dal Ministro della sanità »;

— al punto *d*) le parole « uno dal Consiglio superiore di sanità » con le altre « due dal Consiglio superiore di sanità ».

(*E' approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, dopo l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« L'articolo 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri da designarsi:

a) due dal Ministro della sanità;

b) uno dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

d) due dal Consiglio superiore di sanità.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare:

1) elegge nel suo seno il vice presidente;

2) approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;

3) delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;

4) autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;

5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;

6) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti ».

(*E' approvato*).

Comunico che l'onorevole Gasco ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 2 *bis*:

« Il Presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri e i membri della Commissione di consulta, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermati per l'intero periodo previsto nei relativi provvedimenti di nomina, assumendo rispettivamente le funzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ».

GASCO. L'articolo aggiuntivo da me proposto considera l'opportunità di inserire una norma transitoria per far sì che tanto il presidente quanto i membri della Commissione di consulta, in carica alla data di entrata in vigore della legge, restino confermati.

Questo mio emendamento ha soprattutto lo scopo di evitare l'impressione, che talvolta a torto o a ragione si riceve, di approvare leggi *ad hoc*, esclusivamente a favore o contro una determinata persona. Ora, nel caso, come io credo, che non vi siano particolari motivi ostativi nei confronti delle persone che attualmente esercitano la loro funzione, sarebbe giusto, nel momento in cui con questa proposta di legge vengono ridimensionate quelle funzioni, lasciare in carica le stesse persone fino alla scadenza normale del loro mandato.

DE PASCALIS. Mi dichiaro assolutamente contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Gasco, poichè una tale norma, sia pure in via transitoria, eliminerebbe in parte la finalità del provvedimento.

MESSINETTI. Anche noi siamo decisamente contrari a quanto proposto dal collega Gasco.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Il Governo è decisamente contrario ad un articolo di questo genere. Tengo a precisare all'onorevole Gasco che egli ha presentato un emendamento che non è assolutamente accettabile dal Governo, giacchè non è assolutamente vero che la proposta di legge sia sollecitata o voluta per raggiungere certe finalità. Se si dovrà o meno modificare la composizione attuale del Consiglio di amministrazione, lo si deciderà nel momento in cui sarà applicata la legge.

Certamente però l'emendamento dice chiaramente e vuole significare che chi si trova oggi ad essere presidente dovrà rimanere in carica per un altro lungo periodo di tempo; a parte le osservazioni che si possono fare per quanto riguarda la proponibilità dell'emendamento, essendo la nomina fatta con un atto amministrativo e non potendosi fare nella legge una precisazione di questo genere.

PRESIDENTE. Onorevole Gasco, dopo il parere contrario dell'onorevole rappresentante del Governo, intende mantenere oppure ritirare l'emendamento?

GASCO. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DE MARIA e DE PASCALIS: « Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma. » (1308):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balconi Marcella, Baldani Guerra, Barberi, Bartole, Bemporad; Biagini, Cappello, Cattaneo Petrini Giannina, De Maria, De Pascalis, Gasco, Giorgi, Messinetti, Monasterio, Morelli, Pasqualicchio, Perinelli, Romano, Savio Emanuela, Scarpa, Sorgi, Urso, Usvardi, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI